

Fondazione Dr. Dante Paladini ONLUS

STATUTO

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

Per iniziativa della Fondazione Serena, della Famiglia Paladini e della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi è costituita una Fondazione di diritto privato denominata: "Fondazione Dr. Dante Paladini ONLUS".

La Fondazione è costituita in memoria del Dr. Dante Paladini che, in qualità di promotore e responsabile sin dalle prime fasi di sperimentazione gestionale, ha avuto un ruolo fondamentale ai fini della istituzione del Centro Regionale per la Diagnosi ed il Trattamento delle Malattie Neuromuscolari presso l'Ospedale Regionale di Ancona. La sua opera meritoria al servizio delle persone affette da patologie neuromuscolari ha caratterizzato la sua esperienza umana oltreché professionale.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal DPR n. 361 del 10.02.2000 e dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, e del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

Tuttavia, qualora la fondazione non dovesse ottenere la qualifica di ONLUS ovvero ottenuta tale qualifica dovesse perderla per qualsiasi motivo, dalla denominazione sociale verrà eliminato automaticamente, l'acronimo ONLUS, senza dover per questo procedere ad una modifica del presente statuto.

Articolo 2

Sede

La Fondazione ha sede in Ancona in Via Conca, 71 - 60020 Torrette di Ancona - L'attività propria della Fondazione si svolgerà presso la sede operativa resa disponibile in concessione gratuita dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi nell'ambito del comprensorio della struttura ospedaliera.

La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici e delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, così come definite dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, nei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza.

In ogni caso, le attività svolte nei settori di cui sopra dovranno essere svolte a favore di persone affette da patologie neuromuscolari.

Articolo 4

Attività strumentali al perseguimento degli scopi

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) svolgere o supportare l'attività di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, se necessario anche con interventi economici, nei confronti dei disabili e delle famiglie che ne abbiano bisogno;
- b) contribuire a titolo di beneficenza, alla promozione, incentivazione, organizzazione ed effettivo svolgimento della ricerca scientifica sulla distrofia e le altre malattie neuromuscolari;
- c) portare un effettivo contributo alla divulgazione della conoscenza dei problemi posti da questa malattia, a livello di opinione pubblica, autorità ed operatori sociali e sanitari;

d) promuovere la raccolta fondi per il sostegno e la realizzazione delle iniziative di cui sopra ed, in genere, dei propri scopi istituzionali;

e) preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa culturale, promozionale ed educativa, compresa la formazione di personale medico, paramedico e infermieristico;

f) istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione e/o si siano distinti in materie nelle quali la Fondazione medesima opera.

In ogni caso, la Fondazione non potrà svolgere attività diversa da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse, così come definite dall'art. 10 del D.lgs. 460/97.

La fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e, come ribadito nel successivo articolo 22, si obbliga a non distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori, in sede di atto costitutivo:

1. Fondazione Serena Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi);

2. L'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi - concede, a titolo di comodato, in uso gratuito per tutta la durata della fondazione, uno o più locali, siti all'interno del Presidio Ospedaliero, che saranno destinati allo svolgimento delle attività istituzionali ed accessorie della Fondazione - fatto salvo il proprio diritto di recesso - ex art. 10 del presente statuto

3. Pericle Paladini Euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);

e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinato alle finalità istituzionali;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio della fondazione così composto potrà essere accresciuto nella sua consistenza da beni mobili ed immobili nonché elargizioni fatte da altri enti ed apporti destinati ad incremento del fondo di dotazione.

In ogni caso, è fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, il suo patrimonio (fondi, riserve o capitale) durante la sua vita.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dei Fondatori e dei Partecipanti;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7

Membri della Fondazione

Membri della Fondazione sono:

- i Fondatori;
- i Partecipanti Sostenitori.

Articolo 8

Fondatori

Sono Fondatori la Fondazione Serena, la Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, Pericle Paladini.

Articolo 9

Partecipanti Sostenitori

Sono Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi apporti in denaro e/o conferimento di attività, anche professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualità di Partecipante è deliberata dal Collegio dei Fondatori con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri e dura per l'anno in cui il contributo o la prestazione è stato regolarmente adempiuto.

Il Collegio dei Fondatori può con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Partecipanti, anche in mancanza degli apporti di cui al primo comma, a soggetti ritenuti particolarmente meritevoli.

Articolo 10

Esclusione e recesso

Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, l'esclusione dei Partecipanti per gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione, assunzione di incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione e, nel caso di enti e di persone giuridiche, estinzione avvenuta a qualsiasi titolo, fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali.

I Fondatori ed i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, dandone preavviso almeno otto mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Collegio della Fondazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico.

Articolo 12

Collegio della Fondazione

I Fondatori si riuniscono nel Collegio della Fondazione.

Il Collegio della Fondazione è composto da tre membri più il Presidente; i membri sono nominati in rappresentanza degli enti fondatori di cui all'art. 8. I

membri durano in carica cinque anni dalla accettazione dell'incarico e possono essere reincaricati. I Fondatori possono in qualsiasi momento revocare l'incarico ai loro rappresentanti nominando contestualmente un nuovo membro.

Il Collegio della Fondazione nomina con voto unanime il Presidente della Fondazione che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio della Fondazione oltre a quelli previsti espressamente in altri articoli dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:

- a) formulare e definire le linee guida dell'attività e della gestione della Fondazione e valutare i risultati della medesima;
- b) deliberare circa l'attribuzione della qualità e l'esclusione dei Partecipanti;
- c) approvare il bilancio;
- d) nominare il Collegio dei Revisori e revisore esterno/società di revisione;
- e) deliberare le modifiche statutarie;
- f) deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
- g) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico
- h) ratificare la nomina di un consigliere nominato dal Presidente della Regione Marche;
- i) ratificare la nomina di un consigliere nominato dal Collegio dei Partecipanti.

Articolo 13

Convocazione e quorum delle adunanze del Collegio della Fondazione

Il Collegio della Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno. Il Presidente ha l'incarico di convocare le adunanze. Il Collegio può altresì essere convocato ad istanza di almeno un terzo dei membri, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Collegio della Fondazione avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal Presidente e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

Ciascun membro, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun partecipante non può essere conferita più di una delega.

L'adunanza del Collegio, presieduta dal Presidente è valida, se è intervenuta almeno la maggioranza dei membri. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. In caso di parità il voto del Presidente va computato con valenza di due voti.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e l'estinzione della Fondazione sono approvate con il voto unanime dei Fondatori.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Delle adunanze del Collegio della Fondazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Fondazione e dal Segretario dell'adunanza all'uopo nominato.

Articolo 14

Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Può altresì essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione del Collegio dei Partecipanti avviene a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal Presidente della Fondazione e recapitata a ciascun membro almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

Il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito, in prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. Non vi sono limiti di delega passiva.

L'adunanza del Collegio dei Partecipanti deve svolgersi entro i tre giorni successivi a quella del Collegio della Fondazione.

Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti possono intervenire i componenti del Collegio della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.

Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Articolo 15

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico o da Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 6 (sei) Consiglieri più il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, a partire dalla nomina effettuata dal collegio della Fondazione salvo revoca in qualsiasi momento ovvero dimissioni, e i suoi membri sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio sono così nominati dal Collegio della Fondazione:

- ° 2 membri dalla Fondazione Serena;
- ° 1 membro dal Presidente della Regione Marche;
- ° 1 membro dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi;
- ° 1 dal membro della Famiglia Paladini;
- ° 1 membro dal Collegio dei Partecipanti.

In caso venisse meno il Presidente nominato dall'atto costitutivo, il Collegio della Fondazione nomina il nuovo Presidente.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto.

Qualora durante il mandato venga a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vice Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina, il quale dovrà provvedervi entro i 60 (sessanta) giorni successivi. Il consigliere così nominato rimane in carica per tutta la durata del Consiglio.

Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione avverrà per cooptazione, da parte del Consiglio, e il consigliere così nominato rimarrà in carica fino all'eventuale successiva nomina da parte del titolare stesso.

L'Amministratore Unico o il Consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- determinare la misura dell'indennità spettante al Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Revisori;
- nominare e, per gravi motivi, revocare i componenti del Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei propri componenti, nonché conferire delega specifica per il compimento di singoli atti a componenti o a soggetti esterni.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ad uno o più amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e

depositata nelle forme di legge. In tali casi i componenti e/o i soggetti delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 16

Convocazione e quorum delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso e, in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Presidente

Il primo Presidente è nominato nell'atto costitutivo a tempo indeterminato.

Il Presidente nominato dal Collegio della Fondazione dura in carica 5 (cinque) anni; egli conserva i suoi poteri fino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale prende parte il nuovo Presidente nominato dal sopradetto collegio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Collegio della Fondazione, il Collegio dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico, salvo delega, e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente coordina l'intera attività di gestione della Fondazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro trenta giorni.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente o ad altri consiglieri.

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

Articolo 18

Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporanei ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 19

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dal Collegio dei Fondatori.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione della Fondazione, in particolare

sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio della Fondazione.

Articolo 20

Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico

Il Comitato di indirizzo Tecnico e Scientifico è organo facoltativo della Fondazione, composto da non più di dieci membri. I suoi componenti, scelti tra eminenti personalità italiane e straniere nel campo della scienza e della tecnica o di altri settori culturali o sociali, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo. Il Comitato è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione al quale trasmette i propri pareri ed ha facoltà di presentare, con autonoma iniziativa, proposte, progetti, iniziative agli organi della Fondazione.

Articolo 21

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dal Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

Entro il 15 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il piano bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 15 maggio successivo il piano di bilancio consuntivo di quello decorso.

Il Collegio della Fondazione approva definitivamente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 maggio.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i membri del Collegio della Fondazione, accompagnati dalla Relazione del Revisore/società di revisione, nonché dal verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, almeno quindici giorni prima della data fissata per il Collegio che deve discuterli.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 22

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Ancona.

Articolo 23

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione il Collegio della Fondazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà alla liquidazione sarà devoluto in parti

uguali in favore di Aisla Nazionale e della UILDM Direzione Nazionale, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24

Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di fondazioni.